II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di gestione e audit ambientali (1)

(93/C 120/03)

COM(93) 97 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 16 marzo 1993)

(1) GU n. C 76 del 27. 3. 1992, pag. 2.

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di audit ambientale	**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di gestione e audit ambientali**
	[Pertanto nel testo successivo l'espressione «sistema di audit ambientale» è sostituita dall'espressione «sistema di gestione e audit ambientali»: articolo 1, paragrafo 1, articolo 1, paragrafo 2, primo sottoparagrafo; articolo 3, titolo e paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2; articolo 5, paragrafo 1; articolo 9, titolo e paragrafo 1; articolo 9, paragrafo 2; articolo 11, titolo e paragrafo 1; articolo 12, titolo e paragrafo 1; articolo 12, paragrafo 1, lettera c); articolo 12, paragrafo 2; articolo 13, paragrafo 1; allegato I, punto C, secondo e ultimo paragrafo; allegato I, punto E; allegato II, punto B, lettera a); allegato III, titolo e paragrafo 1; allegato III, primo, secondo e terzo trattino.]
	(vedi emendamento del Parlamento europeo n. 1)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,	Invariato
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,	
vista la proposta della Commissione,	
visto il parere del Parlamento europeo,	
visto il parere del Comitato economico e sociale,	

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
	(1) considerando che il trattato sull'Unione europea stabilisce all'articolo 2 che uno dei compiti della Comunità consiste nel promuovere una crescita sostenibile; che il quinto programma di azione «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» rileva l'importanza di tale crescita sostenibile; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 3)
considerando che gli obiettivi della politica ambientale della Comunità, quali stabiliti nel trattato ed esposti in modo particolareggiato nei programmi di azione della Comunità europea in materia ambientale del 1973 ([1]), 1977 ([2]), 1983 ([3]) e 1987 ([4]), consistono nel prevenire, ridurre e, nella misura del possibile, eliminare l'inquinamento, preferibilmente alla fonte, e nel garantire una buona gestione delle risorse di materie prime, segnatamente in base al principio «chi inquina paga»;	Diventa il considerando n. 2 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)
considerando in particolare che il quarto programma di azione della Comunità in materia ambientale mette in rilievo l'opportunità di sviluppare una politica più integrata di lotta contro l'inquinamento;	Diventa il considerando n. 3 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)
	(4) considerando che nel quinto programma d'azione «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» sono posti in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese per il rafforzamento dell'economia e per la protezione dell'ambiente in tutta la Comunità; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 4)
considerando che il Consiglio ha dichiarato, nella risoluzione del 19 ottobre 1987 concernente il quarto programma di azione in materia ambientale ([5]), che è importante, tenuto conto delle rispettive responsabilità della Comunità e degli Stati membri, concentrare l'azione comunitaria in taluni campi prioritari, ivi compreso un migliore accesso alle informazioni sull'ambiente; che il Parlamento europeo ha sostenuto, nel suo parere sullo stesso programma di azione ([6]), che l'accesso all'informazione deve essere reso possibile a qualsiasi persona con un programma comunitario specifico;	Diventa il considerando n. 5 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)
considerando che il Consiglio ha adottato, il 7 giugno 1990, la direttiva 90/313/CEE ([7]) concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente;	Diventa il considerando n. 6 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)
	(7) considerando che soprattuto l'industria ha una sua responsabilità nel gestire gli aspetti ambientali delle sue attività e che dovrebbe quindi adottare un approccio attivo in questo campo, in particolare valutando gli effetti delle sue attività sull'ambiente e sulla salubrità, e individuando i modi con cui ridurre drasticamente tali effetti nel breve, medio e lungo periodo, a seconda del caso; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 5)

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
considerando che le imprese, in particolare quelle che svolgono attività industriali, devono assumere responsabilità e assolvere compiti sempre più numerosi, vasti e complessi per quanto riguarda la valutazione, il controllo, la prevenzione o la riduzione degli effetti sull'ambiente delle loro attività;	Diventa il considerando n. 8 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)
considerando che questi compiti e responsabilità richiedono che le imprese introducano efficaci dispositivi di protezione dell'ambiente;	Diventa il considerando n. 9 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)
considerando che l'introduzione da parte delle imprese di dispositivi di protezione dell'ambiente non può essere separata dalla necessità di garantire una partecipazione adeguata dei lavoratori all'adozione e all'applicazione di tali sistemi, nonché dalla necessità di promuovere il miglioramento della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori;	(10) considerando che l'applicazione di sistemi di protezione dell'ambiente da parte delle imprese non può essere separata dall'esigenza di garantire la più vasta partecipazione del personale dell'impresa all'elaborazione e all'attuazione di tali sistemi, e dall'esigenza di incrementare la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 6)
considerando che l'applicazione di tecniche di audit ambientale, nel quadro di dispositivi di protezione dell'ambiente, è particolarmente importante per valutare in modo sistematico, regolare e obiettivo l'efficienza ambientale, e che tali tecniche facilitano l'incremento di tale efficienza;	Diventa il considerando n. 11 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)
considerando che l'introduzione di dispositivi interni di protezione dell'ambiente e l'applicazione dell'audit ambientale in questo contesto sono più progredite nel settore industriale;	(12) considerando che l'applicazione di sistemi di gestione ambientale e l'uso di audit ambientale in questo contesto sono già più progrediti nel settore industriale, che rappresenta quindi la priorità immediata di questo regolamento; che è altamente opportuno promuovere con esperienze pilota analoghe prassi anche in attività non industriali, quali i servizi, l'amministrazione, i trasporti ecc.; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 7)
	(13) considerando che la diffusione dei sistemi di gestione ambientale, ivi comprese le tecniche di audit, deve essere particolarmente incoraggiata nel settore dei trasporti al fine di prevenire o limitare la possibile crescita dei suoi effetti sull'ambiente in conseguenza della creazione del mercato unico, e nelle amministrazioni pubbliche, che devono costituire un esempio, per cui questi settori rappresentano le priorità del futuro sviluppo del presente sistema; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 8)
considerando che il pubblico è sempre più interessato alle informazioni concernenti l'efficienza ambientale delle imprese nel settore ambientale;	Diventa il considerando n. 14 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
	(15) considerando che la comunicazione di informazioni al pubblico da parte delle imprese è un elemento essenziale per una buona gestione dell'ambiente; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 9)
considerando che l'audit ambientale, attuato in un contesto opportuno, può essere uno strumento di gestione efficace per incrementare l'efficienza ambientale delle imprese, e una buona base per la politica nei settori dell'informazione e della partecipazione del pubblico;	Diventa il considerando n. 16 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)
considerando che l'istituzione di un sistema comunitario flessibile per la valutazione e la riduzione degli effetti sull'ambiente di talune attività stimola inoltre ulteriori sviluppi in campi quali, per esempio, la normalizzazione e la certificazione dei sistemi interni di gestione dell'ambiente;	(17) considerando che un sistema comunitario flessibile per la valutazione e la riduzione degli effetti sull'ambiente stimolerebbe ulteriori sviluppi anche in campi quali la normalizzazione e la futura certificazione dei sistemi interni di gestione dell'ambiente; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 11)
	(18) considerando che la normalizzazione dei sistemi di gestione ambientale aiuterebbe l'industria ad affrontare le proprie responsabilità e faciliterebbe i confronti tra gli effetti ambientali di diverse imprese; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 12)
considerando che è quindi necessario e opportuno stimolare le imprese ad introdurre dispositivi di protezione dell'ambiente, comprensivi di programmi di audit, e promuovere un'informazione sistematica e fondata del pubblico riguardo alla politica, ai programmi, alla gestione e ai risultati di tali imprese nel campo ambientale e in particolare riguardo al nesso tra salute e ambiente;	Diventa il considerando n. 19 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)
considerando che il modo migliore per realizzare questo obiettivo è di istituire un sistema comunitario che permetta l'adesione volontaria delle imprese;	(20) considerando che un mezzo per raggiungere questo obiettivo consiste nell'istituire un sistema comunitario che incoraggi l'adesione delle imprese; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 13)
considerando che gli scopi di tale sistema dovrebbero consistere nel promuovere l'introduzione, alla luce di una esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, di adeguati dispositivi interni di protezione dell'ambiente, nel determinare prescrizioni basilari per l'audit ambientale effettuato nel quadro di tali dispositivi di protezione, e nell'informare il pubblico, in particolare sulla base dei risultati dell'audit, sull'efficienza ambientale delle imprese;	(21) considerando che adottando, in conformità delle disposizioni del presente sistema, una politica ambientale, programmi e obiettivi ambientali e un sistema di gestione, un'impresa sarà in una posizione migliore per dimostrare il suo impegno nel rispetto dell'ambiente, per valutare e ridurre gli effetti delle sue attività sull'ambiente, per ottemperare in modo più efficiente alle disposizioni legali applicabili nel campo dell'ambiente, per ridurre i rischi ambientali, per stabilire più efficaci rapporti di comunicazione in materia di ambiente con le autorità e con il pubblico locale e generale, e per migliorare l'immagine dell'impresa; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 14)

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
	(22) considerando che per realizzare uno sviluppo sostenibile l'approccio «comanda e controlla» non è più sufficiente e deve essere gradualmente sostituito da un approccio in base al quale le prescrizioni e i controlli di legge sono completati dalla cooperazione fra imprese, autorità e pubblico e dalla partecipazione e comune responsabilità dei vari operatori interessati; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 15)
considerando che è necessario prevedere la convalida indipendente, da parte di verificatori ambientali autorizzati, delle dichiarazioni ambientali destinate al pubblico, al fine di garantire l'attendibilità e la rappresentatività di tali informazioni;	Diventa il considerando n. 23 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)
considerando che è necessario stabilire condizioni e procedure per l'autorizzazione dei verificatori ambientali e procedure per prevenire distorsioni nelle attività di convalida nel quadro del presente regolamento;	Diventa il considerando n. 24 (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 2)
considerando che potrebbe essere necessario rivedere il presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita nei primi anni di attuazione, in particolare per quanto riguarda la portata, e che quindi è necessaria un'efficace procedura di revisione,	(25) considerando che potrebbe risultare necessario rivedere il presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita nei primi anni di attuazione, in particolare per quanto riguarda l'estensione della sua portata ad attività non industriali; che pertanto è necessaria un'efficace procedura di revisione, (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 16)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:	
Articolo 1	
Il sistema eco-audit e i suoi obiettivi	**Il sistema di gestione e audit ambientali e i suoi obiettivi**
1. È istituito un sistema comunitario, in seguito denominato «eco-audit», al quale possono aderire volontariamente le imprese interessate, per la valutazione e l'incremento dell'efficienza ambientale delle attività industriali e per un'adeguata informazione del pubblico.	1. È istituito un sistema comunitario, in seguito denominato «sistema di gestione e audit ambientali», al quale possono aderire volontariamente le imprese che svolgono attività industriali, per la valutazione e la riduzione degli effetti sull'ambiente delle attività industriali e per la relativa informazione del pubblico. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 18)
2. L'obiettivo dell'eco-audit consiste nel promuovere l'efficienza ambientale delle attività industriali mediante:	Invariato
a) l'introduzione e la gestione, da parte delle imprese, di dispositivi di protezione dell'ambiente;	

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficienza ambientale di tali dispositivi;	b) la sistematica, obiettiva e periodica valutazione dei risultati di tali sistemi, ivi comprese la valutazione e la registrazione dei dati pertinenti, quali, in particolare, quelli concernenti lo sfruttamento di risorse naturali e di energia, l'immissione di agenti inquinanti nell'atmosfera, nelle acque e nei suoli, i livelli sonori, allo scopo di ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 20)
c) informazione del pubblico sull'efficienza ambientale.	Invariato

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) «analisi ambientale»: una approfondita analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e dell'efficienza ambientale, relativi alle attività svolte in uno stabilimento, con particolare riguardo agli elementi indicati all'allegato I;

b) «dispositivo di protezione dell'ambiente»: un insieme coordinato di misure di varia natura volte a proteggere l'ambiente;

c) «politica ambientale»: la definizione degli obiettivi globali e dei principi d'azione dell'impresa riguardo all'ambiente;

d) «gestione ambientale»: gli elementi della funzione globale di gestione, che determinano e attuano la politica ambientale;

e) «sistema di gestione ambientale»: la struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per svolgere la gestione ambientale;	e) «sistema di gestione ambientale»: la parte del sistema globale di gestione che comprende la struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per determinare e attuare la politica ambientale; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 22)
f) «obiettivi ambientali»: gli obiettivi particolari che l'impresa si prefigge in ordine all'efficienza ambientale;	Invariato

g) «programma ambientale»: una descrizione degli obiettivi e del programma di attività specifici dell'impresa, concernenti una migliore protezione dell'ambiente in un determinato stabilimento, ivi comprese le misure adottate per raggiungere questi obiettivi e le scadenze stabilite per tali provvedimenti;

TESTO ORIGINALE

h) «audit ambientale»: uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva del buon funzionamento dell'organizzazione, del sistema di gestione e dell'attrezzatura per la protezione dell'ambiente, al fine di:

   i) facilitare il controllo delle prassi ambientali da parte della direzione dell'impresa;

   ii) assicurare la conformità con le politiche aziendali, nonché l'osservanza delle normative in vigore.

   Il controllo ambientale comprende la rilevazione dei dati di fatto, necessari per valutare l'efficienza ambientale;

i) «dichiarazione ambientale»: relazione elaborata dall'impresa in conformità delle disposizioni del presente regolamento e in particolare dell'articolo 5;

j) «attività industriale»: qualsiasi attività elencata nelle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE rev. 1), stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio [1], nonché la produzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda, ed il riciclaggio, il trattamento, la distruzione e lo smaltimento di rifiuti solidi o liquidi;

k) «impresa»: qualsiasi organizzazione che eserciti un controllo gestionale diretto sulle attività svolte in un determinato stabilimento.

l) «stabilimento»: il suolo e le costruzioni in cui sono svolte, in un determinato luogo, attività industriali sotto il controllo di un'impresa, nonché qualsiasi magazzino contiguo o collegato di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali e materiale di rifiuto, e qualsiasi infrastruttura e qualsiasi impianto, fissi o meno, utilizzati nell'esercizio di queste attività;

m) «verificatore ambientale autorizzato»: qualsiasi persona o organismo che abbia ottenuto un'autorizzazione secondo le norme sostanziali e procedurali dell'articolo 7;

n) «organismi competenti»: gli organismi designati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 10 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento.

Articolo 3

Partecipazione al sistema dell'eco-audit, obblighi delle imprese che partecipano, procedura di partecipazione

1. Le imprese che svolgono una qualsiasi delle attività industriali di cui all'articolo 2, possono partecipare al sistema dell'eco-audit per qualsiasi stabilimento nel quale tali attività sono svolte, impegnandosi ad osservare tutte le norme sostanziali e procedurali stabilite nel presente regolamento in ciascun stabilimento interessato, e in particolare a:

TESTO MODIFICATO

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
— elaborare e applicare, alla luce dei risultati di una'analisi ambientale iniziale, secondo i criteri dell'allegato I e con la partecipazione adeguata dei lavoratori e dei loro rappresentanti, un dispositivo di protezione dell'ambiente, per tutte le attività svolte nello stabilimento;	— elaborare e applicare, alla luce dei risultati di un'analisi ambientale iniziale e, se del caso, delle sue successive ripetizioni, secondo i criteri di cui all'allegato I e con la più vasta partecipazione del personale dei suoi rappresentanti, tenendo conto delle norme e delle prassi in vigore negli Stati membri, un sistema di protezione dell'ambiente applicabile a tutte le attività svolte nello stabilimento, che soddisfi alle pertinenti disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento oppure, per quanto riguarda il sistema di gestione, sia dichiarato, in base ad una opportuna procedura di certificazione, conforme ad una norma tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 2; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 27)
— effettuare o fare effettuare, applicando i criteri dell'allegato I, audit ambientali negli stabilimenti interessati;	Invariato
— prendere in considerazione, al livello più elevato dell'amministrazione, l'insieme dei risultati dell'audit e adottare, in funzione di questi elementi e nel quadro del loro programma ambientale, obiettivi e misure intesi al costante incremento dell'efficienza ambientale;	— esaminare, al più elevato livello opportuno di gestione, l'insieme dei risultati dell'audit e adottare, in funzione di questi elementi e nel quadro del programma ambientale, obiettivi e misure intesi ad una costante riduzione degli effetti sull'ambiente; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 28)
— elaborare, con la stessa periodicità dell'audit ambientale, una relazione ambientale specifica per ciascun stabilimento che ha costituito oggetto di un audit;	— preparare annualmente una relazione ambientale specifica per ciascuno stabilimento che ha costituito oggetto di un audit; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 29)
— far convalidare da verificatori ambientali autorizzati la dichiarazione ambientale, affinché verifichino l'attendibilità dei dati e delle informazioni e la completezza dell'esame di tutti i problemi ambientali rilevanti connessi allo stabilimento;	— far convalidare, dopo la conclusione dell'audit relativo ad un determinato periodo, la relazione ambientale concernente detto periodo da parte di verificatori ambientali autorizzati, affinché verifichino l'attendibilità dei dati e delle informazioni e la completezza dell'esame di tutti i problemi ambientali rilevanti connessi allo stabilimento; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 30)
— presentare le dichiarazioni ambientali convalidate da verificatori ambientali autorizzati all'organismo competente e tenerle a disposizione del pubblico.	— presentare ciascuna relazione ambientale all'organismo competente, tenerla a disposizione del pubblico e, se l'impresa presenta agli azionisti una relazione annua sulle attività svolte, includerla o allegarla a quest'ultima relazione. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 31)
2. Le imprese che decidono di partecipare al sistema dell'eco-audit per un determinato stabilimento, dopo aver effettuato un'analisi ambientale dello stabilimento, aver introdotto un dispositivo di protezione dell'ambiente, aver predisposto una dichiarazione ambientale, presentano una prima dichiarazione ambientale, convalidata da un verficatore ambientale autorizzato, e comprensiva delle informazioni di cui all'allegato IV, all'organismo competente di cui all'articolo 10.	Invariato

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
3. Gli obblighi definiti nel presente articolo lasciano impregiudicati i provvedimenti adottati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).	
Articolo 4	
Normalizzazione dei sistemi di gestione ambientale	
La Commissione invita i competenti organismi europei di normalizzazione a mettere a punto e ad adottare norme per i sistemi di gestione ambientale basate sui criteri dell'allegato I, tenendo conto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni stabiliti dal presente regolamento.	La Commissione chiede al comitato europeo di normalizzazione (CEN) di mettere a punto e di adottare uno standard per i sistemi di gestione ambientale, che deve essere basato sugli obiettivi, i principi e le disposizioni del presente regolamento ed essere conforme alle pertinenti prescrizioni degli allegati I e II. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 32)
Articolo 5	Invariato
La dichiarazione ambientale	
1. Per ciascun stabilimento che partecipa al sistema dell'eco-audit viene redatta una dichiarazione ambientale, sotto il controllo della direzione, in occasione di ciascun audit ambientale, in base a tale audit, ovvero, per la prima dichiarazione, sull'analisi ambientale. La dichiarazione è scritta specificamente per l'informazione del pubblico, in forma succinta e non tecnica.	1. Per ciascun stabilimento che partecipa al sistema di gestione e audit ambientali viene redatta una relazione ambientale sotto il controllo della direzione dell'impresa e sulla base, in particolare, di ciascun audit ambientale ovvero, per la prima relazione, dell'analisi ambientale iniziale. In seguito la relazione viene redatta annualmente. Essa è scritta specificamente per informazione del pubblico, in forma succinta e non tecnica. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 33)
2. La dichiarazione ambientale comprende in particolare i seguenti elementi:	Invariato
— una descrizione delle attività dell'impresa nello stabilimento in questione;	
— una presentazione esauriente di tutti i problemi ambientali rilevanti connessi alle attività in questione;	— una valutazione di tutti i problemi ambientali importanti relativi alle attività in questione; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 34)
— un compendio dei dati quantitativi, concernenti le emissioni inquinanti, la produzione di rifiuti, il consumo di materie prime, di energia e acqua e, se del caso, altri aspetti ambientali rilevanti;	— un compendio dei dati concernenti le emissioni inquinanti, la produzione di rifiuti, il consumo di materie prime, di energia e acqua, la rumorosità e la valutazione qualitativa di aspetti non quantificabili, quali gli odori molesti, la deturpazione del paesaggio, la perdita di amenità e, se del caso, altri aspetti ambientali significativi. I dati saranno confrontati con le condizioni dell'autorizzazione e con gli standard regolamentari, se applicabili; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 35)
— una presentazione della politica, del programma e degli obiettivi ambientali specifici dell'impresa riguardo allo stabilimento in questione;	— una descrizione della politica, del programma e degli obiettivi specifici ambientali nella forma definitiva, ivi compresi gli investimenti per la protezione dell'ambiente, per quanto riguarda lo stabilimento in questione; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 36)

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
— una valutazione dell'efficienza ambientale del dispositivo di protezione introdotto nello stabilimento in questione;	
— la scadenza per la presentazione della dichiarazione successiva;	
La convalida della dichiarazione è effettuata a norma dell'allegato II.	La relazione è convalidata secondo le condizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 2, non appena sia terminato un completo audit ambientale dello stabilimento. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 38)
Articolo 6	
Organizzazione delle attività di audit e di convalida	**Organizzazione delle attività di audit**
1. L'audit ambientale di uno stabilimento può essere effettuato da revisori dell'impresa, nella misura in cui questa impresa ha introdotto un proprio dispositivo adeguato, per esempio nel quadro della norma EN 29000, oppure da revisori esterni, autorizzati a tal fine da un organismo riconosciuto dallo Stato membro. In ogni caso l'audit si effettua secondo i criteri indicati nell'allegato I e in particolare tenendo conto delle norme ISO 10011 concernenti la qualifica dei revisori (parte 2) e le procedure di audit (parte 1).	1. L'audit ambientale interno di uno stabilimento può essere svolto da revisori appartenenti all'impresa oppure da persone esterne o da organizzazioni che agiscono per proprio conto. In ogni caso l'audit dovrà essere eseguito secondo i criteri indicati nell'allegato I e, in particolare, tenendo conto delle norme ISO 10011 concernenti la qualifica dei revisori (parte 2) e le procedure di audit (parte 1).
	Organizzazione delle attività di convalida
2. La convalida delle dichiarazioni ambientali è rilasciata da verificatori ambientali autorizzati secondo i criteri esposti nell'allegato II. I verificatori autorizzati hanno l'obbligo di non divulgare, senza l'autorizzazione della direzione dell'impresa, le informazioni e i dati raccolti nello svolgimento delle attività di convalida.	2. Le politiche, i programmi, i sistemi di gestione, le analisi o le procedure di audit e le relazioni ambientali sono esaminate per accertare che soddisfino alle prescrizioni del presente regolamento, e le relazioni ambientali sono convalidate dal verificatore ambientale autorizzato indipendente sulla base delle pertinenti disposizioni degli allegati del presente regolamento. 2 bis. Rapporto con norme tecniche i) Si considera che lo stabilimento o gli stabilimenti di un'impresa, dei quali sia certificata la conformità: — alle norme tecniche nazionali che recepiscono norme tecniche europee concernenti i sistemi di gestione e/o gli audit ambientali, stabilite dal CEN in base ad un mandato conforme alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, quale modificata dalla direttiva 88/182/CEE, e i cui riferimenti sono pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, oppure — alle norme tecniche nazionali concernenti i sistemi di gestione e/o gli audit ambientali che la Commissione, agendo in conformità della procedura stabilita dall'articolo 13, ha riconosciuto conformi alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento,

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
	soddisfano alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento, purché il documento di certificazione sia rilasciato da un organo che sia stato autorizzato in conformità delle pertinenti prescrizioni degli allegati del presente regolamento, oppure secondo criteri che la Commissione, agendo in conformità della procedura stabilita dall'articolo 13, ha riconosciuto equivalenti alle suddette prescrizioni. La Commissione pubblica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i riferimenti delle norme tecniche europee di cui sopra, nonché delle norme tecniche nazionali riconosciute conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme tecniche nazionali e delle norme tecniche nazionali che recepiscono le norme tecniche europee.
	ii) Per ottenere la registrazione di tali stabilimenti ai sensi del sistema, le imprese interessate devono in ogni caso ottemperare alle disposizioni del presente regolamento concernenti la relazione ambientale, ivi compresa la convalida, e alle altre disposizioni applicabili relative alla registrazione. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 41)
	2 ter. Il verificatore ambientale autorizzato deve essere indipendente dal revisore dello stabilimento. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 42)
3. La Commissione chiede all'Organizzazione europea per le prove e la certificazione di stabilire condizioni e procedure, basate sui criteri esposti all'allegato II, per la certificazione della conformità alle norme di cui all'articolo 4, e per assicurare il coordinamento degli organismi designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.	Invariato
Articolo 7 **Autorizzazione dei verificatori ambientali**	
1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano pienamente operativi i sistemi per la definizione ed applicazione delle regole sostanziali e procedurali sull'autorizzazione dei verificatori ambientali, e sulla vigilanza della loro attività. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere a istituzioni competenti in materia di certificazione oppure designare o creare altri organismi adatti.	

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
Nello stabilire tali regole sostanziali e procedurali, i sistemi di autorizzazione degli Stati membri si ispirano ai criteri enunciati nell'allegato II. Essi informano preventivamente la Commissione delle misure che intendono adottare in proposito. Queste misure devono essere approvate dalla Commissione, prima di essere adottate dal sistema di autorizzazione.	(vedi allegato II, punto A) (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 44)
Gli Stati membri adottano le norme sostanziali e procedurali necessarie affinché i sistemi di autorizzazione possano espletare la loro funzione.	Invariato
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate ai sensi del presente paragrafo.	
2. Le organizzazioni competenti, le federazioni di gruppi professionali interessati, le organizzazioni private che si occupano dell'ambiente e dei consumatori, e i sindacati hanno diritto di partecipare alla costituzione ed alla gestione, secondo le norme sostanziali e procedurali stabilite dagli Stati membri, dei sistemi di autorizzazione di cui al paragrafo 1. Queste norme sono comunicate senza indugio alla Commissione.	
3. I sistemi di autorizzazione operano in collaborazione, in particolare per assicurare la vigilanza delle attività dei verificatori ambientali autorizzati. La Commissione prende le iniziative opportune per facilitare questa collaborazione.	
4. I verificatori autorizzati in uno Stato membro possono esercitare attività di convalida in qualsiasi altro Stato membro.	
Articolo 8 **Elenco dei verificatori ambientali autorizzati**	
I sistemi di autorizzazione stabiliscono, aggiornano e rivedono l'elenco dei verificatori ambientali autorizzati in ciascuno Stato membro e comunicano tale elenco alla Commissione.	
La Commissione pubblica un elenco per la Comunità sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*	La Commissione pubblica ogni anno un elenco unico per tutta la Comunità sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 49)
Articolo 9 **Elenco degli stabilimenti che partecipano al sistema dell'eco-audit**	Invariato
1. Gli organismi designati a tal fine dagli Stati membri costituiscono e aggiornano regolarmente l'elenco degli stabilimenti che partecipano al sistema dell'eco-audit.	

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
Se un'impresa omette di presentare agli organismi competenti, entro i termini previsti, le dichiarazioni ambientali convalidate relative ad un dato stabilimento, questo è cancellato dall'elenco.	
2. Ogni anno gli organismi competenti comunicano alla Commissione questi elenchi con gli aggiornamenti.	
	2 bis. L'organismo competente registra uno stabilimento soltanto se è accertato che soddisfa a tutte le condizioni del presente regolamento. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 50)
L'elenco di tutti gli stabilimenti della Comunità che partecipano al sistema dell'eco-audit è pubblicato ogni anno dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*	
Articolo 10 **Organismi competenti**	Invariato
Gli Stati membri designano, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli organismi competenti e ne informano immediatamente la Commissione.	
Articolo 11 **Logo dell'eco-audit**	
1. Il logo di cui all'allegato III può essere utilizzato per gli stabilimenti che partecipano al sistema dell'eco-audit. La menzione degli stabilimenti che partecipano deve sempre accompagnare il logo.	
Il logo può essere utilizzato:	
— sulle dichiarazioni ambientali dell'impresa;	
— sugli opuscoli, sui rapporti, sui documenti informativi dell'impresa;	
— sulla carta intestata dell'impresa;	
— per la pubblicità dell'impresa, a condizione che tale pubblicità non faccia riferimento a prodotti o servizi specifici.	
Il logo non può essere utilizzato per la pubblicità di prodotti o sui prodotti o sui relativi imballaggi.	
Il logo deve sempre essere accompagnato da una frase, scelta a seconda del caso tra quelle riportate nell'allegato.	
2. L'utilizzazione del logo è vietata per gli stabilimenti nei quali non sono osservate le normative comunitarie e nazionali in materia ambientale.	

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per autorizzare gli organismi competenti a sorvegliare l'utilizzazione del logo e comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.	
Articolo 12 **Promozione del sistema dell'eco-audit**	
1. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti per promuovere il sistema dell'eco-audit purché siano conformi al diritto comunitario in particolare:	
a) per quanto riguarda le piccole e medie imprese, organizzando o ampliando misure e, eventualmente, strutture di assistenza, intese a mettere a disposizione di queste imprese la competenza e il sostegno necessari per l'osservanza delle norme sostanziali e procedurali definite nel presente regolamento, in particolare per l'introduzione dei dispositivi di protezione ambientale, l'audit, la predisposizione delle dichiarazioni e la relativa convalida;	
b) semplificando e/o riducendo, in talune condizioni, le modalità pratiche di controllo e di ispezione, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese;	b) semplificando e/o riducendo, a talune condizioni, le formalità pratiche di verifica e di ispezione, in particolare mediante l'uso di dati convalidati, raccolti con l'attuazione del sistema di gestione ambientale, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 55)
c) pubblicizzando il sistema dell'eco-audit e informandone il pubblico.	
	d) sostenendo le associazioni industriali nelle loro attività intese a far sì che le imprese introducano i sistemi di gestione ambientale; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 56)
	Nell'elaborare misure di promozione, gli Stati membri possono sfruttare le esperienze acquisite in questo campo dalle autorità regionali e locali, specialmente nelle zone di elevata concentrazione di piccole o medie imprese con conseguenti problemi di impatto ambientale cumulativo. In tali casi le misure di promozione possono assumere la forma di esperimenti a cui partecipano gruppi di imprese in sistemi collettivi di assistenza tecnica. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 58)
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate ai sensi del presente articolo.	

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
2. La Commissione, dopo aver consultato le parti sociali, presenta al Consiglio proposte volte a rafforzare la partecipazione al sistema dell'eco-audit delle piccole e medie imprese, in particolare mediante l'informazione, la formazione e l'assistenza tecnica.	2. La Commissione, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano a livello comunitario i gruppi di interesse più direttamente interessati, presenta al Consiglio e al Parlamento europeo proposte volte a rafforzare la partecipazione al sistema di gestione e audit ambientali da parte delle piccole e medie imprese, in particolare mediante attività di informazione, formazione e assistenza tecnica. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 59)
	Articolo 13 **Comitato**
	1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
	2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un limite di tempo che il presidente può stabilire in rapporto all'urgenza della questione. Il parere deve essere approvato alla maggioranza stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato sono ponderati secondo il criterio stabilito nel suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.
	3. La Commissione adotta le misure previste, se sono conformi al parere del comitato.
	4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato oppure se non è stato espresso alcun parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
	5. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della proposta, le misure proposte sono adottate dalla Commissione. (vedi emendamenti del Parlamento europeo n. 60 e 64)
Articolo 13 **Revisione**	*Articolo 14* **Revisione**
Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina il sistema dell'eco-audit in funzione dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione e propone, se necessario, al Consiglio opportune modifiche, concernenti in particolare l'ambito di applicazione e la natura stessa del sistema.	Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina il sistema di gestione e audit ambientali in funzione dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione e propone, se necessario, al Consiglio opportuni emendamenti, in particolare quelli concernenti l'estensione del campo di applicazione del sistema. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 63)

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
Nel quadro di questa revisione, il Consiglio adotta le modifiche proposte deliberando a maggioranza qualificata sulla base dell'articolo 130 S, secondo comma del trattato.	Invariato
Articolo 14	*Articolo 15*
Entrata in vigore	Invariato
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.	
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.	
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	

ALLEGATO I

Fattori, criteri e disposizioni concernenti i dispositivi di protezione dell'ambiente e l'audit ambientale

A. I dispositivi di protezione dell'ambiente sono stabiliti tenendo conto delle norme della serie EN 29000 e, dopo la loro adozione, delle norme specifiche che saranno stabilite nel quadro delle disposizioni dell'articolo 4.

Questi dispositivi comprendono, in particolare, i seguenti elementi indicati formalmente per iscritto: una politica ambientale, obiettivi ambientali, un programma ambientale e un sistema di gestione ambientale, comprendente tra l'altro un programma di audit. I documenti corrispondenti spiegano come la politica ambientale e il sistema di gestione ambientale concernenti lo stabilimento sono connessi alla politica e ai sistemi di tutta l'impresa, e comprendono l'esposizione della politica ambientale svolta dall'impresa.

Il dispositivo di protezione dell'ambiente comprende misure tecniche e organizzative e procedure volte a generare le informazioni e i dati necessari alla valutazione del rendimento ambientale delle attività svolte nello stabilimento in questione, tenuto conto delle politiche, degli obiettivi e dei programmi ambientali dell'impresa.

B. Fattori da prendere in considerazione

Nel quadro dei dispositivi interni di protezione dell'ambiente e dell'audit ambientale sono presi in considerazione i seguenti fattori:

— valutazione, controllo e prevenzione delle incidenze dell'attività in questione sulle varie componenti dell'ambiente;

— valutazione, controllo e prevenzione dell'effetto inquinante dell'attività in questione sui vari settori dell'ambiente, in particolare l'atmosfera, le acque, i suoli e i biotopi;

(vedi emendamento del Parlamento europeo n. 65)

— gestione, economie e scelte energetiche;

— gestione, economie, scelta e trasporto delle materie prime; gestione e economie dell'acqua;

— riduzione, riciclaggio e riutilizzazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

— scelta dei processi di produzione;

— gestione dei prodotti (progettazione, imballaggio, trasporto, uso e smaltimento);

— prevenzione e riduzione degli incidenti;

— prevenzione e riduzione degli incidenti ambientali;

(vedi emendamento del Parlamento europeo n. 66)

— informazione, formazione, partecipazione del personale riguardo ai problemi ambientali;

— informazione esterna e partecipazione del pubblico, in particolare gestione delle proteste presentate dal pubblico.

C. Il rendimento ambientale è valutato facendo riferimento alle norme comunitarie e nazionali applicabili in questo campo e alle migliori tecnologie disponibili per la riduzione dell'inquinamento quali sono definite nel quadro della legislazione comunitaria.

C. L'effetto inquinante sull'ambiente sarà valutato in rapporto alla politica ambientale delle imprese, che deve comprendere l'ottemperanza a tutte le pertinenti disposizioni legali concernenti l'ambiente e deve tener conto di eventuali tecnologie pulite.

(vedi emendamento del Parlamento europeo n. 67)

Per quanto riguarda la gestione ambientale, le seguenti «prassi di buona gestione» servono, a seconda dei casi, da riferimento nel quadro del sistema dell'eco-audit per i dispositivi interni di protezione e per l'audit ambientale:

1) La direzione prepara e riesamina regolarmente al più alto livello la politica, gli obiettivi e i programmi dell'impresa nel campo dell'ambiente. Tale politica, obiettivi e programmi sono definiti per iscritto.

2) La direzione, in collaborazione con i rappresentanti del personale, stimola fra i dipendenti di ogni livello un senso individuale di responsabilità verso l'ambiente.

3) La direzione valuta in anticipo gli effetti ambientali di tutte le nuove attività e di tutti i prodotti e processi nuovi.

4) La direzione valuta e controlla gli effetti delle attività in corso sull'ambiente locale ed esamina qualsiasi impatto significativo di tali attività sull'ambiente in generale.

5) La direzione si accerta che gli effetti ambientali di tutte le attività siano ridotti al minimo.

6) La direzione provvede a introdurre e far applicare le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la produzione di rifiuti e preservare le risorse.

7) La direzione prende le misure necessarie per prevenire l'emissione accidentale di materie o energie.

8) L'impresa stabilisce e fa applicare procedure di verifica al fine di controllare la conformità alla politica ambientale e, qualora queste procedure richiedano misurazioni e prove, al fine di effettuare e conservare una registrazione dei risultati.

9) L'impresa stabilisce e aggiorna le procedure e gli interventi da effettuare nel caso in cui sia stata rilevata una situazione non conforme alla politica e agli scopi ambientali da essa stabiliti.

10) La direzione coopera con le autorità pubbliche per stabilire e aggiornare procedure di emergenza al fine di ridurre al minimo gli effetti degli incidenti che nonostante tutto possono verificarsi.

11) La direzione comunica al pubblico le informazioni necessarie affinché quest'ultimo possa comprendere i potenziali effetti sull'ambiente delle attività dell'impresa, e si prepara a rispondere positivamente a manifestazioni di preoccupazione del pubblico.

11a. La direzione deve comunicare al pubblico le informazioni relative alle misure adottate per ridurre al minimo l'effetto inquinante dello stabilimento sull'ambiente e sulla sanità pubblica.

(vedi emendamento del Parlamento europeo n. 69)

12) La direzione informa i clienti delle opportune precauzioni, per evitare incidenti e inconvenienti nella manipolazione, nell'utilizzazione e nell'eliminazione dei prodotti dell'impresa.

13) La direzione si accerta che gli appaltatori che lavorano per conto dell'impresa applichino norme ambientali equivalenti alle proprie.

D. I problemi e le disposizioni di cui ai precedenti punti B e C sono presi in considerazione nella misura in cui dipendono dalla direzione dello stabilimento.

E. Audit ambientale

La metodologia e la procedura dell'audit sono adottate in base alle linee direttrici applicabili, quali stabilite dalla norma internazionale ISO 10011, e nel quadro dei principi e delle disposizioni specifiche del presente regolamento.

In particolare devono essere osservate le disposizioni seguenti:

Obiettivi

I programmi di audit ambientale dell'impresa devono definire per iscritto gli obiettivi specifici dell'audit dello stabilimento in questione.

Gli obiettivi devono comprendere in particolare: la valutazione dei sistemi di gestione impiegati, l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e locali, e l'accertamento della conformità alle politiche dell'impresa.

Gli obiettivi devono comprendere, in particolare, la valutazione dei sistemi di gestione in uso e l'accertamento della conformità alle politiche dell'impresa e al programma relativo allo stabilimento, che devono comprendere l'ottemperanza alle pertinenti disposizioni legali relative all'ambiente.

(vedi emendamento del Parlamento europeo n. 70).

Campo di applicazione

Il campo globale di applicazione dell'audit deve essere chiaramente definito e comprende esplicitamente:

— i fattori presi in considerazione,

— le attività svolte nello stabilimento,

— le norme di rendimento ambientale,

— il periodo cui si riferisce l'audit.

Organizzazione e risorse

Gli audit ambientali devono essere eseguiti da revisori che abbiano sia un'adeguata conoscenza dei settori e dei campi inclusi nel controllo, sia una sufficiente formazione e competenza come revisori per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Le risorse e il tempo impiegati devono essere adeguati in rapporto alla portata e agli obiettivi del controllo.

La direzione generale dell'impresa presta il suo appoggio all'audit.

Pianificazione e preparazione dell'audit di uno stabilimento

Ciascun audit deve essere pianificato e preparato, in particolare per i seguenti motivi:

— accertare che siano messe a disposizione risorse adeguate,

— accertare che ciascun individuo che partecipa al processo di audit (ivi compresi i revisori, il personale responsabile della gestione dello stabilimento, nonché i rappresentanti del personale e i responsabili di altri posti chiave), comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilità.

La preparazione deve comprendere la familiarizzazione con le attività dello stabilimento e con il dispositivo esistente di protezione ambientale, e l'analisi dei risultati e delle conclusioni dei precedenti controlli.

Attività di audit nello stabilimento

Le attività nello stabilimento comprendono le discussioni con il personale, l'esame delle condizioni di funzionamento e degli impianti, l'esame dei registri, delle procedure scritte e di ogni altra documentazione pertinente, al fine di valutare i rendimenti ambientali dello stabilimento, accertando se le norme applicabili sono rispettate e se i sistemi esistenti per far fronte alle responsabilità ambientali sono efficaci e adeguati.

Il processo di audit deve comprendere in particolare le seguenti fasi:

— comprensione dei sistemi di gestione,

— valutazione dei lati forti e deboli dei sistemi di gestione,

— raccolta di informazioni significative,

— valutazione dei risultati dell'audit,

— relazione sulle constatazioni e sulle conclusioni dell'audit.

Relazione sulle constatazioni e sulle conclusioni dell'audit

I revisori devono preparare una relazione scritta sull'audit in debita forma e con contenuto adeguato, per garantire una comunicazione completa e formale delle constatazioni e delle conclusioni dell'audit.

Le constatazioni e le conclusioni dell'audit devono essere formalmente comunicate alla direzione generale dell'impresa.	I risultati e le conclusioni dell'audit devono essere formalmente comunicati al funzionario di più alto livello della direzione generale dell'impresa, incaricato dell'audit. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 71)

L'obiettivo fondamentale di una relazione scritta sull'audit consiste nel:

— documentare la portata dell'audit;

— fornire alla direzione informazioni concrete sui rendimenti ambientali dello stabilimento e sulle conclusioni del gruppo in merito a detti rendimenti ambientali;	— fornire alla direzione informazioni concernenti la conformità alla politica ambientale dell'impresa e i progressi ambientali raggiunti nel sito dello stabilimento, nonché informazioni sull'efficacia e sulla affidabilità delle disposizioni di sorveglianza degli effetti sull'ambiente dello stabilimento; (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 72)
— dimostrare la necessità di iniziare azioni correttive.	— dimostrare la necessità di un'azione correttiva. (vedi emendamento del Parlamento europeo n. 73)

Seguito dell'audit

Il processo di audit deve essere completato con la preparazione e l'applicazione di un adeguato piano di azione correttiva.

Devono essere in funzione ed essere applicati adeguati meccanismi per garantire il seguito da dare ai risultati dell'audit.

Criteri per stabilire la periodicità opportuna degli audit

L'audit deve essere eseguito con una periodicità da 1 a 3 anni. La periodicità è stabilita dalla direzione generale dell'impresa, tenendo conto dell'incidenza potenziale globale sull'ambiente delle attività svolte nello stabilimento e in particolare in funzione dei seguenti elementi:

— grado di importanza e di urgenza dei problemi constatati,

— dimensione e complessità delle attività,

— volume delle emissioni,

— precendenti problemi ambientali.

La periodicità degli audit ambientali deve essere normalmente di:

— 1 anno per le attività ad elevato impatto ambientale,

— 2 anni per le attività a moderato impatto ambientale,

— 3 anni per le attività a basso impatto ambientale.

ALLEGATO II

Criteri e disposizioni concernenti l'autorizzazione dei verificatori ambientali e la funzione del verificatore

A. **L'autorizzazione dei verificatori ambientali**

La norma europea EN 45012 deve essere presa in considerazione, a seconda dei casi, nello stabilire e nell'applicare procedure e condizioni di autorizzazione dei verificatori ambientali.

Il verificatore ambientale deve possedere la competenza necessaria a svolgere le funzioni che rientrano nel campo di attività per il quale è stato autorizzato, e deve possedere e conservare i documenti concernenti le qualifiche, la formazione e l'esperienza del suo personale per quanto riguarda almeno le seguenti questioni:

— metodologie di audit ambientale;

— informazioni e processo di gestione;

— problemi ambientali;

— pertinenti disposizioni legali e norme tecniche, ivi comprese linee direttrici specifiche elaborate ai fini del presente regolamento e conoscenze tecniche pertinenti all'attività che costituisce oggetto di verifica.

(vedi emendamento del Parlamento europeo n. 44)

B. **La funzione dei verificatori autorizzati**

Per le operazioni di convalida i verificatori ambientali autorizzati devono attenersi ai codici professionali di condotta, che sarano elaborati e aggiornati dalla Commissione.

La funzione del verificatore consiste nell'accertare:

— l'ottemperanza a tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle concernenti l'analisi ambientale, i processi di audit ambientale e le dichiarazioni ambientali;

— la validità tecnica dei metodi di analisi ambientale o di audit ambientale nonché qualsiasi altro metodo e procedura su cui sono basate le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazione;

— l'attendibilità dei dati e delle informazioni inclusi nella dichiarazione e l'adeguata trattazione di tutti i significativi aspetti e problemi ambientali connessi alle attività svolte nello stabilimento.

Il verificatore esegue tutte le indagini necessarie per poter ottemperare alla funzione precedentemente descritta con tutto il professionalismo necessario, utilizzando metodi opportuni ed evitando inutili sovrapposizioni con le attività e i processi dell'impresa.

Il verificatore opera sulla base di un accordo scritto stipulato con l'impresa, nel quale si deve definire la portata del lavoro, attribuire al verificatore il diritto di operare in modo professionale e indipendente e impegnare l'impresa a fornire la cooperazione necessaria.

La verifica comporta l'esame della documentazione, un sopralluogo nello stabilimento, ivi compresi colloqui con il personale, la preparazione di una relazione per la direzione dell'impresa e la spiegazione dei problemi esposti in questa relazione.

La verifica comporta l'esame della documentazione, un sopralluogo allo stabilimento, ivi compresi in particolare colloqui con il personale, la preparazione di una relazione per la direzione dell'impresa e la spiegazione dei problemi esposti nella relazione.

(vedi emendamento del Parlamento europeo n. 76)

La documentazione da esaminare prima della visita allo stabilimento comprende le informazioni basilari riguardo allo stabilimento e alle attività svolte, la descrizione del sistema di gestione ambientale applicato nello stabilimento, la specificazione dell'analisi o dell'audit ambientale che è stato eseguito, la relazione di detta analisi o audit e il progetto di dichiarazione ambientale.

L'impresa deve inoltre comunicare al controllore le informazioni necessarie sulle precedenti analisi e controlli, nonché i particolari di qualsiasi violazione di disposizioni normative e dei conseguenti processi civili dei cinque anni precedenti.

La relazione del verificatore per la direzione generale dell'impresa deve comprendere:

1) le infrazioni constatate delle disposizioni del presente regolamento;

2) i difetti tecnici riscontrati nel metodo di analisi ambientale o di audit ambientale o in qualsiasi altro processo pertinente;

3) i punti di disaccordo riguardo alla relazione dell'analisi o alla relazione di controllo;

4) i punti di disaccordo riguardo alla proposta di dichiarazione ambientale, nonché i particolari delle modifiche o delle aggiunte che sarebbe necessario includere nella relazione ambientale.

Possono presentarsi i seguenti casi:

a) il dispositivo di protezione, il metodo di audit e gli altri metodi utilizzati per la preparazione della dichiarazione risultano adeguati; la dichiarazione risulta esatta, di portata sufficiente e conforme alle disposizioni del sistema eco-audit: il controllore convalida la dichiarazione e certifica che essa fornisce una descrizione veritiera e corretta degli aspetti ambientali connessi alle attività svolte nello stabilimento;

b) il dispositivo di protezione, il metodo di audit e gli altri metodi applicati risultano adeguati, ma la relazione deve essere modificata e/o completata: il verificatore esamina le modifiche necessarie con la direzione dell'impresa e convalida la dichiarazione soltanto dopo che l'impresa ha effettivamente apportato le opportune modifiche/affinità;

b) se il sistema di protezione, il processo di analisi o di audit risultano adeguati, ma è necessaria una revisione e/o un completamento della relazione, il verificatore discute le modifiche necessarie con la direzione dell'impresa e non convalida la relazione finché l'impresa non abbia apportato le opportune modifiche e/o aggiunte alla relazione;

(vedi emendamento del Parlamento europeo n. 74)

c) il dispositivo di protezione, il metodo di audit e/o gli altri metodi applicati risultano inadeguati: il verificatore comunica alla direzione dell'impresa le opportune raccomandazioni concernenti i miglioramenti necessari, e convalida la dichiarazione soltanto dopo che sono state corrette le insufficienze constatate, sono stati nuovamente applicati i metodi, se necessario, e la relazione è stata riveduta di conseguenza.

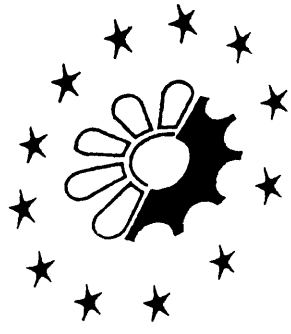
c) se il sistema di protezione, il processo di analisi o di audit risultano indadeguati, il verificatore comunica alla direzione dell'impresa le raccomandazioni del caso circa i miglioramenti necessari e non convalida la relazione finché non siano state corrette le inadeguatezze dei processi nella misura necessaria e la relazione sia stata riveduta di conseguenza.

(vedi emendamento del Parlamento europeo n. 75)

ALLEGATO III

Il logo dell'eco-audit

L'eco-audit è un sistema comunitario per la valutazione e il miglioramento dei rendimenti ambientali degli stabilimenti di produzione industriale.



Il suddetto logo deve essere usato insieme ad una delle seguenti frasi, scelta a seconda dei casi:

— tutti i nostri stabilimenti nella Comunità partecipano all'eco-audit;

— tutti i nostri stabilimenti in (nome dello Stato membro della Comunità) partecipano all'eco-audit;

— i seguenti stabilimenti della nostra impresa partecipano all'eco-audit.

ALLEGATO IV

Informazioni da comunicare agli organismi competenti al momento della presentazione della prima dichiarazione ambientale

1. Denominazione dell'impresa
2. Denominazione e localizzazione dello stabilimento
3. Descrizione sintetica delle attività svolte nello stabilimento (riferimenti ai documenti allegati, se del caso)
4. Nome e indirizzo del verificatore ambientale autorizzato che ha convalidato la dichairazione allegata
5. Termine per la presentazione della successiva dichiarazione ambientale convalidata

Alla relazione devono essere allegate:

a) una descrizione sintetica del dispositivo di protezione dell'ambiente;

b) una descrizione del programma di audit stabilito per lo stabilimento;

c) la precedente dichiarazione ambientale convalidata.
